



## REPUBBLICA ITALIANA

### Il Tribunale Ordinario di Milano

#### SEZIONE QUINTA CIVILE

in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la seguente

## SENTENZA

nella causa civile di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo

iscritta al n. 26450/2013 R.G.

promossa da:

**Comune di SEDRIANO** (c.f. 86003630158), in persona del Sindaco Dott. Alfredo Celeste, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Borghesan (c.f. BRG GLC 65M10 G220U), presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Galleria Strasburgo n. 3 (PEC: gianluca.borghesan@cert.ordineavvocatimilano.it);

*-opponente-*

contro

**Angelo MUNARI** (c.f. MNR NGL 55S19 B715G), rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Fiorenzola (c.f. FRN MLE 63R68 F205O), presso la quale è elettivamente domiciliato in Milano, viale Gian Galeazzo n. 7 (PEC: emilia.fiorenzola@milano.pecavvocati.it);



*-opposto-*

con atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 4.4.2013,

avente a oggetto: opposizione al D.I. n. 1357 per € 18.310,32 (oltre interessi e spese) emesso dal Tribunale di Milano il 5.11.2012/14.1.2013 per prestazioni di ingegnere consistite in progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza;

**conclusioni dell'opponente:**

<Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa:

In via preliminare: accertato e dichiarato che:

- a) il collaudo relativo all'opera di cui all'ambito "C" dell'Area Feste oggetto di causa ha avuto esito negativo;
  - b) sono a carico dell'ing. Munari le penali per ritardata consegna dei progetti così come previsto dal disciplinare di incarico;
  - c) in violazione dell'art. 111 del d. lgs. 163/2006, l'ing. Munari non ha mai depositato la polizza di responsabilità civile per i derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza;
- per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo, oggetto di causa e tempestivamente opposto, in quanto carente di presupposti di cui all'art. 633 ss. c.p.c.

In via principale: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale dell'ing. Munari alle obbligazioni di progettista, direttore lavori e coordinatore della sicurezza nonché alle richiamate norme di legge per tutti i motivi di fatto e di diritto, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.

In via istruttoria. Si chiede ammettersi:

- 1) CTU tecnica volta a far accertare:
  - a) le irregolarità rilevate e contestate dal collaudatore incaricato con riferimento:
    - alla documentazione mancante;
    - al considerevole superamento del limite del 5% per effetto delle riserve formulate dall'impresa costruttrice;



- all'ammontare dei danni effettivi riconducibili alla direzione lavori;
  - all'attività svolta dall'odierno opponente in difformità rispetto agli obblighi che la legge riserva al coordinatore della sicurezza;
- b) le penali da addebitare all'ing. Munari, anche in compensazione per tutte le ragioni di fatto e di diritto già indicate in atti e da intendersi qui richiamate e ritrascritte.
- 2) Prova testimoniale del collaudatore arch. Angelo Massetti, con Studio in Milano, Via Fara n. 29 per essere sentito sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione "è vero che":
- a) il collaudo negativo di cui alla comunicazione depositata presso il Comune di Sedriano in data 16.12.2013 prot. 19100/2013 (v. doc. n. 18) - che si rammostra al teste – è relativo al Lotto C dell'Area Feste.
  - b) l'ammontare complessivo delle riserve contabilizzate dall'Impresa Coruzzi s.r.l. è pari ad € 268.283,06;
  - c) Il Direttore dei Lavori, ing. Munari, ha provveduto ad effettuare l'Atto di Sottomissione conseguente alla perizia di variante;
  - d) Il Direttore dei Lavori, ing. Munari, ha provveduto a depositare la polizza di assicurazione professionale così come previsto all'art. 111 D. Lgs. 163/2006.
- 3) Ordine di esibizione della polizza professionale dell'ing. Munari ai sensi dell'art. 111, 1° comma del D. Lgs. 163/2006 debitamente depositata e protocollata presso la sede del Comune.

In ogni caso, ci si oppone alla concessione dell'ordinanza *ex art.* 648 c.p.c. in quanto – visto il collaudo negativo dell'opera oggetto di causa l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta e facile soluzione.

Con condanna alla restituzione delle somme nel frattempo *eventualmente incassate* dall'odierno opposto nonché ad un importo che sarà ritenuto di giustizia ai sensi dell'art. 96, 1° e/o 3° comma c.p.c.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.>

**conclusioni dell'opposto:**



<In via preliminare: dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo n. 1357/2012 rg.69263/12 ottenuto dall'ing. Munari nei confronti del Comune di Sedriano in quanto l'opposizione è stata notificata tardivamente.

Nel merito:

concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto;  
rigettare l'avversaria opposizione per tutti i motivi sopra esposti; confermare la legittimità della pretesa creditoria spiegata dall'ing. Angelo Munari;  
condannare l'opponente al pagamento degli interessi e spese della fase monitoria; Con vittoria di spese e competenze di lite anche del presente giudizio.>

## **Concisa esposizione delle RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

A norma dell'art. 16 *bis*, comma 9 *octies* del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 *ter*) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”).



L'esame delle questioni seguirà il criterio della *ragione più liquida* (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).

\*

Con ricorso *ex art.* 633 c.p.c. al Tribunale di Milano (iscritto al n. 69263/2012 R.G.), il Dr. Ing. Angelo Munari, riferito:

- di avere ricevuto, il 25.3.2010, dal Comune di Sedriano, incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera "Parco delle Scuole 2° lotto – Area Feste", direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per il quale era stato pattuito compenso di € 92.500,00 oltre oneri di legge;

- di avere emesso fattura a saldo (n. 9 del 2.4.2012) per complessivi € 18.310,32 (compresi oneri e dedotta ritenuta d'acconto);

ha chiesto e ottenuto ingiunzione di pagamento per l'importo predetto, oltre interessi e spese della fase monitoria (d.i. n. 1357 emesso dal Tribunale di Milano il 5.11.2012/14.1.2013).

Nell'opporsi all'ingiunzione, pacificamente ottemperata<sup>1</sup> dopo che, con ordinanza 17/18.10.2013, questo giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del d.i. come dichiarato dal procuratore dell'opposto nell'udienza 6.11.2014, il Comune di Sedriano (in persona del Sindaco Alfredo Celeste) ha sostenuto che vi sarebbero state "criticità" dell'opera prestata dal professionista e che vi sarebbero stati ritardi imputabili al Munari, determinanti l'applicazione di penali contrattuali.

Con memoria *ex art.* 183 sesto comma n. 1 c.p.c. depositata il 30.12.2013 l'opponente ha eccepito la violazione, da parte dell'opposto Ing. Munari, dell'art. 111 co. 1 del d.lgs. 163/2006, relativo alle "garanzie che devono prestare i progettisti".

---

<sup>1</sup> come dichiarato dal procuratore dell'opposto nell'udienza 6.11.2014;



L'opposto Dr. Ing. Munari, replicando a tale eccezione nel merito con memoria *ex art.* 183 co. 6° n. 3 c.p.c., ha accettato il contraddittorio su tale nuova eccezione formulata dall'opponente in relazione alla pretesa creditoria dell'Ing. Munari.

Ritiene il giudice che l'opposizione sia stata tempestivamente proposta, avendo parte opponente affidato alle Poste l'atto di citazione da notificarsi all'Ing. Munari in data 3.4.2013, vale a dire il quarantesimo giorno successivo al 22.2.2013 (data di notifica del d.i.), dunque entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c.

In ordine al merito della pretesa creditoria di parte opposta, osserva il giudice che il cit. art. 111 stabilisce che "Nei contratti relativi a lavori, **il progettista o i progettisti incaricati** della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva **devono essere muniti**, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, **di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio**. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), reresi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. **La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale**".

Invero alla riferita eccezione dell'opponente l'opposto ha obiettato che, dal "verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo" (in data 20.4.2012) da lui prodotto *sub* doc. 16, predisposto dal RUP (responsabile unico del procedimento) Dr. Arch. Quartieri in



contraddittorio con il Dr. Ing. Munari, al fine di verificare, tra l'altro, anche la "esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto", dovrebbe ricavarsi la prova del rispetto del cit. art. 111.

Senonché osserva il giudice che, né nel predetto verbale di validazione, né nello "schema per controllo documentazione del progetto definitivo/esecutivo" in esso richiamato e allegato al cit. doc. 16 di parte opposta, v'è accenno alcuno alla presentazione da parte del Munari della predetta polizza.

Dunque non può ritenersi che l'opposto abbia fornito prova di tale adempimento.

Ne discende, ulteriormente, che l'opponente Comune di Sedriano è, a termini del cit. art. 111 d.lgs. 163/2006, esonerato dal pagamento della parcella professionale.

Per le considerazioni che precedono l'ingiunzione deve essere revocata e l'Ing. Munari deve essere condannato a restituire quanto percepito in esecuzione di essa.

Poiché l'opposizione viene accolta soltanto per effetto del *fair play* di parte opponente, che ha accettato di difendersi in relazione a eccezione altrimenti da ritenersi tardiva, visto l'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile *ratione temporis* alla presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente tra le parti le spese relative a questo giudizio.

## **P. Q. M.**

Il **Tribunale di Milano – Sezione 5<sup>a</sup> Civile**, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o disattesa:

**revoca** il decreto ingiuntivo n. 1357 emesso dal Tribunale di Milano il 5.11.2012/14.1.2013 in favore di Angelo Munari;



**condanna** Angelo Munari a restituire al Comune di Sedriano quanto percepito in ottemperanza all'ingiunzione qui revocata;

**compensa** interamente tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.

Milano, (in decisione il) 5.3.2018.

Il giudice

*Andrea Manlio Borrelli*

